

REGOLAMENTO (CE) N. 1010/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1072/95 e che porta a 1 600 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 1072/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 952/96⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 300 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che con una comunicazione in data 23 maggio 1996 la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 300 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 600 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1072/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1072/95 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per 1 600 000 tonnellate di orzo da esso detenuta.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1072/95 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 600 000 tonnellate di orzo, che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1 600 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

Articolo 3

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1072/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 129 del 30. 5. 1996, pag. 19.

*ALLEGATO**•ALLEGATO I*

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	609 726
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	110 355
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	327 187
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	552 732